

# CITTÀ DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.**

L'anno 2016 addì 26 del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale di Piazza Garibaldi previo invito diramato nei modi e termini di legge, si riunisce il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, straordinaria, di 1<sup>a</sup> convocazione.

Il Presidente Maurizio Baccaro assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Francesca Perrone.

Effettuato l'appello sono presenti:

N° ORDINE	COGNOME E NOME	P	A	N° ORDINE	COGNOME E NOME	P	A
1	BRAMANTE Michele	X		13	BACCARO Maurizio	X	
2	CASTELLANO Graziana	X		14	LATTANZIO Savino	X	
3	LOSAVIO Clementina	X		15	D'ERRICO Antonio	X	
4	MASI Vito	X		16	TAMBURRANO Martino C	X	
5	PISTOIA Luigi	X		17	ZACCARO Giancarla	X	
6	MASTRANGELO Cinzia	X		18	MASSARO Vita		X
7	LIPPOLIS Giuseppe	X		19	CASTIGLIA Gaetano	X	
8	ZANFRAMUNDO Nicola	X		20	DOGA Sabrina	X	
9	PUTIGNANO Domenico	X		21	MAGGIORE Giuseppe	X	
10	CIAURRO Antonio	X		22	GENTILE Raffaele	X	
11	TERMITE Rosa	X		23	CARDILLO Ida	X	
12	SCARANO Maria	X		24	VIESTI Antonio	X	
				25	QUARTO Fabrizio SINDACO	X	

Parere di Regolarità Tecnica (art. 49 d.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere favorevole

Il Dirigente della 1<sup>a</sup> Ripartizione

Li \_\_\_\_\_.

Il Dirigente della 1<sup>a</sup> Ripartizione

Dott. Egidio Zingarelli

Parere di Regolarità Contabile (art. 49 d.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente della 2<sup>a</sup> Ripartizione

Dott. Simone Simeone

Copertura Finanziaria (art. 151 comma 4 d.lgs. 18.08.2000 n. 267)

Prenotazione \_\_\_\_\_ Impegno definitivo IM

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Francesca Perrone. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 38 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Consigli Comunali e Provinciali", prevede, tra l'altro, al comma 6, che "quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori"; al comma 7 dello stesso articolo prevede inoltre che le sedute delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento;

**Visto** inoltre l'articolo 44 (garanzie delle minoranze e controllo consiliare) del medesimo Testo unico ove si stabilisce che "lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite";

**Visto** che ai sensi dell'art. 7 dello stesso T.U.E.L. recante: "Regolamenti", nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;

Considerato, altresì, che l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

**Visto** l'articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che dispone testualmente:

*Articolo 4 - Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.*

*1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.*

*2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.*

*3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.*

*4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.*

*5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.*

*6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.*

**Visto** l'articolo 38 (Consigli comunali e provinciali), comma 7, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dal comma 19 dell'art. 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che testualmente dispone:

*7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.*

**Visto** che il competente servizio ha predisposto lo schema di regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari che si sottopone all'approvazione di questo consesso;

**Visto** il T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il vigente statuto comunale;

Uditi gli interventi di cui al verbale della seduta.

Con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale, accertata e proclamata dal presidente

Presenti n. 24 - Assenti n. 01 (Massaro) - Voti favorevoli n. 24 - Voti contrari n. 0, - Voti astenuti 0.

## **DELIBERA**


1. Di approvare, nel testo allegato composta da n. 21 articoli e che forma parte integrante della presente deliberazione, il "Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari";
2. Copia del presente Regolamento sarà pubblicata sul sito Amministrazione Trasparente dell'Ente nell'apposita Sezione ivi prevista.;
3. Una copia del Regolamento sarà altresì consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori ed ai Dirigenti delle Ripartizioni.

Con separata votazione resa dai medesimi consiglieri presenti e così proclamata:

Presenti n. 24 - Assenti n. 01 (Massaro) – Voti favorevoli n. 24 - Voti contrari n. 0 - Astenuti 0.

## **DELIBERA**

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00.



**COMUNE DI MASSAFRA**

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del

## ***Indice***

<b>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2- Commissioni consiliari</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 – Costituzione delle Commissioni consiliari</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4 – Nomina dei Componenti delle Commissioni consiliari</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 5 – Compiti delle Commissioni consultive permanenti</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6 Compiti delle Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta</b>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 7 – Commissione per le pari opportunità</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8 Commissione di controllo e garanzia</b>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 9 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 10 Audizioni</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 11 Presidenza delle Commissioni consiliari. Competenze del Presidente</b>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 12 Segretario delle Commissioni consiliari</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 13 Convocazione delle Commissioni</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 14 Pubblicità delle sedute. Sedute segrete</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 15 Validità delle sedute. Votazione</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 16 Verbali delle Commissioni</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 17 Sostituzione dei componenti le Commissioni consiliari</b>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 18 Decadenza dalla carica</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 19 Leggi ed Atti regolamentari</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 20 Pubblicità del Regolamento</b>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 21 Entrata in vigore</b>	<b>Pag. 9</b>

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1.1 Il presente Regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle Commissioni consiliari quali organi interni del Consiglio comunale e viene adottato in applicazione al disposto degli artt. 7 e 38, comma 6 del D. L.vo 267/2000 e dell' art. 42 dello Statuto Comunale e degli artt. 8 e ss. del Regolamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 2- Commissioni consiliari**

2.1. Ai fini del presente Regolamento le Commissioni consiliari si distinguono in:

- Commissioni consiliari consultive permanenti;
- Commissioni consiliari consultive temporanee con compiti speciali.

Quest'ultime, a loro volta, comprendono:

- Commissioni consiliari consultive temporanee di studio;
- Commissioni consiliari consultive temporanee di inchiesta.

## **Art. 3 – Costituzione delle Commissioni consiliari**

3.1 La costituzione delle Commissioni consiliari consultive permanenti avviene all'inizio di ogni consiliatura, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale; la costituzione delle altre può essere disposta dal Consiglio comunale in qualsiasi momento.

3.2 Con la deliberazione di cui al precedente comma 1 dovranno essere stabiliti:

- a) il numero dei componenti di ciascuna commissione definito a norma del successivo comma 4;
- b) l'area amministrativa di competenza.

3.3 Tutte le Commissioni consiliari dovranno essere composte di soli Consiglieri comunali in carica, salvo quanto previsto in materia di composizione della Commissione per le pari opportunità.

3.4. Ogni Commissione è composta da sette consiglieri (componenti effettivi), con un rapporto tra maggioranza e minoranza di 5 a 2. I capigruppo sono componenti di diritto: partecipano ai lavori della Commissione, non concorrono al numero legale (c.d. quorum strutturale) per la validità della seduta, non hanno diritto di voto e in caso di assenza possono delegare, per iscritto, un consigliere del proprio gruppo.

3.5. Ciascun consigliere può partecipare alle sedute delle Commissioni permanenti in cui non è né componente effettivo né componente di diritto (Capogruppo o delegato) senza diritto di parola, di voto e di corresponsione del gettone di presenza. Solo quando la Commissione tratta proposte di deliberazione, di mozione, di ordine del giorno, interrogazioni o interpellanze da egli sottoscritte può esercitare anche il diritto di parola. Il Consigliere comunale che dichiara oralmente durante una seduta del Consiglio comunale o per iscritto al Presidente del Consiglio di fuoriuscire dalla coalizione di appartenenza (maggioranza o opposizione) o che aderisce a un gruppo consiliare appartenente alla coalizione diversa da quella del gruppo dal quale proviene, decade automaticamente, e con effetto immediato, da componente della commissione consiliare di cui è membro.

3.6. Per la validità delle sedute di dette Commissioni consiliari é richiesta la maggioranza dei Consiglieri assegnati alle stesse.

## **Art. 4 – Nomina dei Componenti delle Commissioni consiliari**

4.1 I componenti delle Commissioni permanenti sono nominati dal Consiglio Comunale, con votazione palese, previa designazione dei capigruppo.

## **Art. 5 – Compiti delle Commissioni consultive permanenti**

5.1 Le Commissioni consiliari consultive permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuito.

5.2 Esse svolgono attività istruttoria nelle materie di competenza delle proprie aree di intervento, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta, ed, una volta terminata l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti.

5.3. Spetta, alle dette Commissioni, assumere iniziative ed approfondimenti nelle seguenti aree e settori di intervento:

- a) Affari Generali e del Personale;
- b) Bilancio Finanza e Programmazione;
- c) Urbanistica- Interventi per la tutela del Territorio- Toponomastica;
- d) Lavori pubblici e Investimenti;
- e) Attività produttive, Agricoltura;
- f) Servizi- Ambiente ed Ecologia, Cimitero, Servizio Nettezza Urbana;
- g) Turismo, Spettacolo, Sport, Tempo Libero, Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Sociali, Problemi delle Famiglie.

5.4 Le Commissioni consiliari possono assumere iniziative ed approfondimenti anche su tutti gli atti liberamente inviati dal Sindaco.

5.5 Spetta alle dette Commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di propria competenza.

5.6 I Componenti delle Commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti secondo la procedura prevista dall'art. 6.

## **Art. 6 Compiti delle Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta**

6.1. Per lo studio di problemi straordinari molto complessi o per compiti speciali, su proposta del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco o della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati arrotondati all'unità inferiore, il Consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, Commissioni consiliari consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta. L'istanza di istituzione in conformità a quanto disposto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale dovrà essere inserita a cura del Presidente del Consiglio comunale all'Ordine del Giorno della prima seduta utile e comunque non oltre trenta giorni dal deposito della stessa.

6.2. In relazione alla complessità dei problemi, le dette Commissioni potranno essere assistite da funzionari comunali e da esperti esterni.

6.3. Con la deliberazione di costituzione della Commissione consultiva temporanea di studio ovvero di inchiesta dovranno essere eventualmente designati i funzionari comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione dovrà indicare il termine entro cui dovranno essere rassegnati gli atti al Consiglio comunale. Le modalità di costituzione delle Commissioni consultive temporanee di studio ovvero di inchiesta sono regolate, in quanto compatibili, dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

6.4. Gli incarichi ad esperti esterni dovranno essere conferiti con apposita convenzione, approvata dalla Giunta comunale, dalla quale dovranno risultare:

- a) la durata del rapporto che non potrà superare quello previsto per la rassegna degli atti del precedente comma 3;
- b) i criteri per la determinazione del compenso e l'ammontare presunto;
- c) la natura privatistica del rapporto.

6.5. I provvedimenti di incarico devono essere corredati da un dettagliato curriculum professionale del prestatore atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce.

## **Art. 7 – Commissione per le pari opportunità**

7.1. Si dà atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale del 14.11.2011 n. 69 è stato approvato il «Regolamento Comunale per la Commissione delle pari opportunità», in attuazione dell'art. 10 dello Statuto Comunale che costituisce *«una Commissione Comunale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, con il compito di promuovere l'uguaglianza fra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo che di fatto limita l'attuazione dell'uguaglianza sancita dall'articolo 3 della Costituzione»*.

7.2. Al fine di assicurare pari opportunità tra uomini e donne e promuovere azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nonché per favorire una organizzazione della vita urbana che meglio risponda alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, è istituita la Commissione per le pari opportunità, come previsto dall'art. 10 dello Statuto comunale.

7.3. La Commissione è composta da nove membri di cui cinque designati dal Consiglio; tre membri designati dai gruppi consiliari di maggioranza e due membri designati dai gruppi consiliari di minoranza, uno dalla Consulta delle Associazioni e uno dalla Consulta Giovanile. I restanti due membri dalla Giunta Comunale; il Sindaco propone i nominativi per la nomina da parte della Giunta in rappresentanza di figure di rilievo della società civile, di associazioni, di enti e di movimenti che operino in via continuativa sul territorio comunale. Oltre ai suddetti componenti ne faranno parte le consigliere comunali, donne, elette nel Consiglio Comunale e gli Assessori, donna, elette nella Giunta Comunale.

7.4. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

7.5. La Commissione dura in carica l'intero mandato.

7.6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia, integralmente, al Regolamento Comunale per la Commissione delle pari opportunità, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 69/2011.

## **Art. 8 Commissione di controllo e garanzia**

8.1. Si dà atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale del 27.11.2015 n. 94 è stata istituita, ai sensi dell'art. 42 comma 6 dello Statuto Comunale e dell'art. 12 del Regolamento del Consiglio Comunale, la Commissione di Controllo e Garanzia.

8.2. L'iniziativa di controllo e garanzia può provenire, oltre che dal Presidente della Commissione, da un terzo dei componenti della Commissione medesima e dal Presidente del Consiglio comunale.

8.3. La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) verifica delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri;
- b) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;



- c) verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione;
- d) formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal Comune e di altre strutture partecipate dal Comune; verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
- e) statuti, regolamenti e relative modificazioni;
- f) esprime pareri e svolge analisi e studio su ogni altra questione di particolare rilevanza demandata dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.

## **Art. 9 Conferenza dei Presidenti delle Commissioni. Riunioni congiunte**

9.1. Per il coordinamento generale e l'aggiornamento dei lavori di tutte le Commissioni consiliari consultive permanenti, il Presidente del Consiglio Comunale, anche su invito motivato del Sindaco, può promuovere conferenze periodiche con i Presidenti delle singole Commissioni. Tali conferenze saranno presiedute dal Presidente del Consiglio comunale. Alle conferenze dei Presidenti delle Commissioni possono partecipare i Capigruppo consiliari.

9.2. Per l'esame di problemi riguardanti materie e settori di competenza affine o concorrente a due o più Commissioni, il Presidente del Consiglio comunale di sua iniziativa o su proposta motivata del Sindaco o dei Capigruppo, sentiti i rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più Commissioni.

9.3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma sono presiedute da un Consiglio di presidenza formato da tutti i Presidenti diretto dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato.

## **Art. 10 Audizioni**

10.1. Tutte le Commissioni hanno facoltà di procedere all'audizione:

- dei Consiglieri comunali;
- del Sindaco e degli Assessori;
- del Segretario Generale e dei dipendenti comunali;
- dei rappresentanti del Comune in altri organismi;
- dell' O.L.I.V.;
- del/dei Revisore/i dei conti.

10.2. Alle richieste delle Commissioni consiliari, quali esse siano, non può essere opposto segreto d'ufficio o motivo alcuno di riserbo, salvi i casi previsti dalla Legge.

## **Art. 11 Presidenza delle Commissioni consiliari. Competenze del Presidente**

11.1. Le Commissioni consiliari provvedono, nella prima adunanza, alla elezione di un Presidente e di un Vice-Presidente che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

11.2. Sino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza la prima adunanza è presieduta dal Consigliere comunale, membro della Commissione, che ha riportato il maggior numero di preferenze secondo la propria cifra individuale nelle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale. In caso di parità di preferenze presiede il Consigliere comunale membro anagraficamente più anziano.

11.3. Per la Commissione esercitante le funzioni di controllo e di garanzia la Presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ai Gruppi consiliari di minoranza.

11.4. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere alcuna Commissione consiliare.

11.5. Alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni, a maggioranza dei voti dei suoi Componenti.

11.6. Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare la Commissione e presiederla;
- b) predisporre l'Ordine del Giorno;
- c) coordinare i lavori della Commissione;
- d) far pervenire ai Componenti la documentazione necessaria per la discussione e l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione;
- e) mantenere i rapporti con gli Organi del Comune.

11.7 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente competenze, funzioni e poteri a questi attribuiti dal presente Regolamento sono esercitate dal Vice – Presidente.

## **Art. 12 Segretario delle Commissioni consiliari**

12.1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni consiliari sono svolte da un consigliere facente parte della Commissione, nominato nella prima adunanza secondo le stesse modalità del Presidente.

12.2. Il Segretario delle Commissioni ha il compito:

- a) di assicurare l'ordinata organizzazione dell'ufficio, del protocollo speciale e dell'archivio della Commissione;
- b) di partecipare ai lavori delle Commissioni e redigere i verbali;
- c) di curare la redazione dei verbali.

I verbali della Commissione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 13 Convocazione delle Commissioni**

13.1. Le Commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:

- a) per iniziativa del Presidente della Commissione;
- b) a richiesta di almeno tre dei suoi Componenti;
- c) a richiesta motivata del Presidente del Consiglio comunale;
- d) a richiesta motivata del Sindaco.

13.2. Le richieste di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 1 devono recare puntuale indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione deve avere luogo entro giorni quindici dall'acquisizione delle richieste al protocollo speciale della Commissione.

13.3. L'avviso di convocazione delle Commissioni deve indicare:

- a) il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione;
- b) l'elenco degli argomenti da trattare;
- c) il luogo di deposito per la visione delle singole pratiche.

13.4. La consegna dell'avviso di convocazione deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi antecedenti a quello fissato per lo svolgimento dell'adunanza nei modi e con le forme previste nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla consegna dell'avviso di convocazione per le sedute del Consiglio comunale. In alternativa può essere definito dal Presidente della Commissione un calendario riportante giorno e ora prefissati nella settimana debitamente sottoscritta dal Presidente ed inviata ai componenti della Commissione con le medesime modalità previste per la consegna dell'avviso di convocazione.

## **Art. 14 Pubblicità delle sedute. Sedute segrete**

14.1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche.

14.2. Le Commissioni consiliari si riuniscono in seduta segreta su determinazione del Presidente sentiti i Consiglieri membri quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità

morali, delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta pubblica vengono trattati con precedenza rispetto agli argomenti da trattare in seduta segreta.

14.3. Al Presidente spettano in poteri e le competenze previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in ordine alla disciplina delle adunanze.

14.4. Alle sedute pubbliche delle Commissioni consiliari si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale in materia di persone ammesse nella sala dell'adunanza e comportamento del pubblico presente.

### **Art. 15 Validità delle sedute. Votazione**

15.1. Le sedute delle Commissioni, di norma, devono tenersi presso il Palazzo di Città. In caso di necessità (sopralluoghi o per comprovati motivi) le sedute possono tenersi anche in una sede diversa.

15.2. Le riunioni delle Commissioni sono valide, in prima convocazione, quando è presente la metà, più uno, dei componenti assegnati alla Commissione; in seconda convocazione, da tenersi non più tardi di 30 minuti, la riunione è valida con la presenza di almeno tre componenti.

15.3. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei lavori. In caso di assenza del numero legale, ad inizio lavori, il Presidente dichiara deserta la seduta.

15.4. E' nella facoltà dei componenti chiedere al Presidente della Commissione la verifica del numero legale. Qualora durante la verifica non c'è la sussistenza del numero legale, il Presidente effettuerà una seconda verifica dopo cinque minuti. Se persisterà ancora l'assenza del numero legale, la seduta della Commissione è dichiarata deserta.

15.5. La partecipazione dei consiglieri ai lavori della Commissione è certificata dalle firme, attestanti l'orario di entrata e di uscita, apposte sul foglio di presenza predisposto dal Segretario e da questi controfirmato unitamente al Presidente della Commissione. Ai componenti delle commissioni consiliari compete la corresponsione del gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ai lavori della Commissione, intesa come presenza del Consigliere alla seduta per almeno il 60% della sua durata.

### **Art. 16 Verbali delle Commissioni**

16.1. I verbali delle Commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quelle cui si riferiscono. I componenti delle Commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.

16.2. Copia di tutti i verbali delle Commissioni consiliari dovrà essere inserita nel rispettivo fascicolo.

16.3. Tutti i verbali delle Commissioni consiliari possono essere richiamati nelle proposte di deliberazione. I verbali, unitamente agli statini di presenza, sono conservati a cura del Segretario, presso l'Ufficio della Presidenza del Consiglio.

### **Art. 17 Sostituzione dei componenti le Commissioni consiliari**

17.1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica di Consigliere comunale.

17.2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal Gruppo consiliare che li aveva designati oppure quando vengono revocati dai rispettivi Capigruppo, sentita e formalizzata la maggioranza dei Consiglieri dei propri Gruppi consiliari.

17.3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione, debitamente

motivata, dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica e consegnata al Segretario.

17.4. In caso di assenza dell'avviso di convocazione, la sostituzione deve risultare da atto sottoscritto dal titolare della carica e consegnata al Segretario.

### **Art. 18 Decadenza dalla carica**

18.1 Il componente della Commissione consiliare decade dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della singola Commissione.

Alla sua sostituzione si procede nei modi indicati dall'articolo 4.

### **Art. 19 Leggi ed Atti regolamentari**

19.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento saranno osservati, nell'ordine, in quanto applicabili:

- a) lo Statuto comunale;
- b) il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale;
- c) i Regolamenti comunali speciali;
- d) le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

### **Art. 20 Pubblicità del Regolamento**

20.1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

20.2. Copia del presente Regolamento, a cura della Segreteria Generale, sarà inviata:

- a tutti i Consiglieri comunali;
- ai Segretari delle Commissioni consiliari;
- al Sindaco e agli Assessori comunali;
- al Segretario Generale;
- ai Dirigenti;
- ai Revisori dei conti;

20.3 L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

20.4. Copia del presente Regolamento sarà pubblicato in modo permanente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Massafra.

### **Art. 21 Entrata in vigore**

21.1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.



Del che il presente verbale fatto e sottoscritto:

**F.to all'originale**

Il Presidente  
Maurizio BACCARO

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Francesca PERRONE

Si attesta che:

la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO**  
(Dott.ssa Maria Rosaria CACCIATA)  
Dott.ssa Francesca PERRONE

Si attesta che la presente deliberazione è conforme all'originale, per uso amministrativo.

Addi \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO**  
(Dott.ssa Maria Rosaria CACCIATA)  
Dott.ssa Francesca PERRONE

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- perchè immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4 D.lgs 267/2000)
- perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art 134, comma 3 D.lgs 267/2000)

Addi \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Francesca PERRONE

Provvedimento trasmesso per l'esecuzione alle Ripartizioni:

- Affari Generali
- Risorse Umane
- Ragioneria e Tributi
- Lavori Pubblici
- Ecologia -Urbanistica
- Attività Produttive – P.M

con lettera prot \_\_\_\_\_ .del \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
\_\_\_\_\_